



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO LIBRO FONDIARIO

CIRCOLARE N. 2 /2011

Prot.n. S132/11/38242/1.7

Trento,

Oggetto: cancellazione semplificata ipoteche

Rif.: Circolare n. 1/2011

In riferimento alla Circolare n. 1/2011 dd. 3 gennaio 2011 Prot.n. S132/11/2009/1.7, si ritiene opportuno chiarire alcune problematiche emerse a seguito dell'introduzione degli articoli 40-*bis* e 161 comma 7-*bis* del D.Lgs n. 385/1993 (T.U.B.), meritevoli di una puntuale valutazione sia relativamente all'ambito di applicazione della nuova normativa sia circa la disciplina del periodo transitorio, stante anche le possibili diverse valutazioni da parte dei Giudici tavolari.

A tal fine si distinguono le seguenti ipotesi:

**MUTUO FONDIARIO**

- l'ipoteca si cancella sempre ai sensi dell'art. 40-*bis* del D.Lgs n. 385/1993 (T.U.B.).

**MUTUO IPOTECARIO**

**1. Mutuo estinto prima del 3 gennaio 2011**

- a) istanza presentata **prima** del 3 gennaio 2011  
con comunicazione di estinzione dell'obbligazione e il termine dei 30 gg.  
dalla data di avvenuta estinzione dell'obbligazione già decorso: si  
procede alla cancellazione dell'ipoteca sulla base della L. n. 40/2007.

- b) istanza presentata **prima** del 3 gennaio 2011

con comunicazione di estinzione dell'obbligazione e il termine dei 30 gg. dalla data di avvenuta estinzione dell'obbligazione non ancora decorso: il conservatore è chiamato a sottoporre al Giudice Tavolare il caso, affinché lo stesso possa procedere alla sua valutazione.

c) istanza presentata **dopo** il 2 gennaio 2011

con comunicazione di estinzione dell'obbligazione e il termine dei 30 gg. dalla data di avvenuta estinzione dell'obbligazione già decorso (ES: obbligazione estinta in data 20 novembre 2010; decorso del termine di 30 gg. dalla data di estinzione in data 30 dicembre 2010; istanza presentata il 4 gennaio 2011): il conservatore è chiamato a sottoporre al Giudice Tavolare il caso, affinché lo stesso possa procedere alla sua valutazione.

d) istanza presentata **dopo** il 2 gennaio 2011

con comunicazione di estinzione dell'obbligazione e il termine dei 30 gg. dalla data di avvenuta estinzione dell'obbligazione non ancora decorso (ES: obbligazione estinta in data 20 dicembre 2010; decorso del termine di 30 gg. dalla data di estinzione in data 20 gennaio 2011; istanza presentata il 4 gennaio 2011): il conservatore è chiamato a sottoporre al Giudice Tavolare il caso, affinché lo stesso possa procedere alla sua valutazione.

## **2. mutuo estinto dopo il 2 gennaio 2011**

a) istanza presentata dopo il 2 gennaio 2011: si propone al Giudice Tavolare il rigetto della domanda ex art. 40-*bis* D.Lgs n. 385/1993 (T.U.B.).

Con particolare riferimento all'individuazione della natura dell'atto, si rimanda la valutazione ai Giudici Tavolari.

La Dirigente

dott.ssa Iole Manica

